

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FERRALASCO, DALLE MURA e LABOR

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1977

Provvedimenti a favore dei lavoratori marginali in agricoltura

ONOREVOLI SENATORI. — Nel piano della unificazione del sistema di accertamento, riscossione e vigilanza dei contributi di previdenza e assistenza sociale in agricoltura, con il decreto-legge 2 marzo 1974, numero 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, (articoli 17 e 20) è stata eliminata ogni distinzione, ai fini assicurativi, tra i lavoratori agricoli tradizionali e i lavoratori marginali in agricoltura.

Questi ultimi, in precedenza, erano inquadrati nel settore dell'industria ed assicurati secondo le norme in vigore per i lavoratori di tale settore mediante versamento da parte dell'azienda dei contributi direttamente all'INPS, calcolati sulla retribuzione effettiva secondo aliquote superiori a quelle previste per il settore agricolo.

Con la legge citata i lavoratori che interessano vengono assicurati, a decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1974, con il sistema degli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli e la contribuzione, riscossa tramite gli uffici provinciali del Servizio contributi unificati in agricoltura, è calcolata sulla base di un salario medio convenzionale (nelle singole province va da un minimo di lire 7.000 a un massimo di lire 11.000 giornaliero) — che, di norma, per i « marginali » è di molto inferiore a quello effettivo — mediante l'applicazione di aliquote ridotte rispetto a quelle previste per l'industria. A partire dai periodi di paga in corso alle date indicate il contributo al Fondo adeguamento pensioni è dovuto nella misura di cui alla seguente tabella:

Periodi di paga in corso al:	Misura del contributo FAP per i	
	lavoratori dell'industria	lavoratori dell'agricoltura
1° gennaio 1974	20,10 % (a carico del lavoratore 6,65 %)	7,10 % (a carico del lavoratore 2,35 %)
1° gennaio 1975	21,50 % (a carico del lavoratore 6,80 %)	7,80 % (a carico del lavoratore 2,35 %)
1° gennaio 1976	21,50 % (a carico del lavoratore 7,15 %)	9,80 % (a carico del lavoratore 3 %)
1° gennaio 1977	23,50 % (a carico del lavoratore 7,15 %)	12,00 % (a carico del lavoratore 3,65 %)

LEGISLATURA VII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si è così ripartito più equamente tra le aziende il carico contributivo, tenuto conto della minore capacità economica delle aziende agricole.

La legge nella sua formulazione non ha, tuttavia, tenuto conto delle più che legittime aspettative dei lavoratori « marginali », di condizione attiva al 1° gennaio 1974, di vedersi liquidata la pensione sulla base dell'effettiva retribuzione percepita, in relazione alla quale hanno in passato sempre contribuito, anzichè sulla base di un salario medio stabilito convenzionalmente.

Infatti, allo stato della normativa, i « marginali » nei dieci anni successivi al 1974 potranno fare valere, ai fini del calcolo della pensione, soltanto retribuzioni « convenzionali », venendo così a perdere i benefici per

i quali nel passato hanno versato un contributo superiore a quello corrisposto dai lavoratori agricoli tradizionali.

Allo scopo di eliminare nei confronti dei « marginali » di condizione attiva al 1° gennaio 1974 gli effetti dannosi ad essi derivanti dalla legge n. 114 del 1974, sono formulate sotto forma articolata proposte che lasciano inalterato l'inquadramento dei « marginali » stessi nel settore agricolo ai fini previdenziali, non appesantiscono eccessivamente il carico contributivo delle aziende agricole, le quali solo sulla differenza tra salario convenzionale e salario effettivo corrispondono l'aliquota prevista per i lavoratori dell'industria, e non determinano appesantimenti amministrativi presso gli organi preposti all'accreditamento e alla riscossione dei contributi agricoli.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1977, i contributi assicurativi e previdenziali, dovuti per i lavoratori occupati alle dipendenze di aziende agricole in attività diverse dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento del bestiame o che sono addetti a macchine mosse da agenti inanimati, sono calcolati, secondo le aliquote vigenti per il settore agricolo, sulla retribuzione determinata per le categorie di appartenenza ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e sono riscossi mediante la procedura vigente per la contribuzione agricola unificata.

Per i lavoratori indicati nel precedente comma, che nel periodo di paga anteriore a quello in corso al 1° gennaio 1974 risultavano assicurati con le aliquote contributive previste per i lavoratori dell'industria, il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al Fondo adeguamento pensioni un ulteriore contributo ogni qual volta la retribuzione, effettivamente percepita dal lavoratore nel periodo cui si riferisce la denuncia trimestrale agli uffici provinciali per i contributi unificati in agricoltura, supera il prodotto del salario medio convenzionale per il numero delle giornate lavorative comprese nel periodo. Il contributo aggiuntivo, da calcolarsi sulla retribuzione eccedente nella misura prevista per i lavoratori dell'industria, è versato secondo la procedura vigente per la contribuzione agricola.

Nelle denunce, da effettuarsi agli uffici provinciali del Servizio per i contributi unificati in agricoltura, il datore di lavoro deve indicare anche le retribuzioni effettivamente corrisposte ai dipendenti sopraindicati, se superiori a quella media convenzionale determinata, per la categoria di appartenenza, ai sensi del citato articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488.

Entro tre mesi dalla scadenza di ciascun anno gli uffici provinciali del Servizio per i

contributi unificati in agricoltura trasmetteranno alla sede dell'INPS apposita certificazione collettiva attestante i salari medi effettivi relativi all'anno considerato, se superiori a quelli medi convenzionali di cui al precedente comma.

È abrogata ogni disposizione che contrasti con il presente articolo.

Art. 2.

Dopo il settimo comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è aggiunto il seguente:

« Per i lavoratori occupati alle dipendenze di aziende agricole in attività diverse dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento del bestiame o che sono addetti a macchine mosse da agenti inanimati, è presa in considerazione, ai fini del calcolo della pensione, la retribuzione per la quale è previsto il versamento del contributo al Fondo pensioni lavoratori dipendenti ».

Art. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 2-*undecies* del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114, è aggiunto il seguente:

« Per i lavoratori occupati da data anteriore al 1° gennaio 1974 alle dipendenze di aziende agricole in attività diverse dalla coltivazione del fondo e dall'allevamento del bestiame o che sono addetti a macchine mosse da agenti inanimati, le dichiarazioni delle Commissioni locali per la manodopera in agricoltura, attestanti l'attività lavorativa svolta nei periodi nei quali non sono ancora operanti gli elenchi nominativi, devono essere integrate, a decorrere dall'anno 1977, da una dichiarazione del datore di lavoro attestante l'importo medio delle retribuzioni effettivamente corrisposte al lavoratore nei trimestri considerati, se superiore al salario medio convenzionale determinato per la categoria di appartenenza ai sensi dell'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488 ».